



L'aumento delle tariffe di telecomunicazione in base a un indice dei prezzi al consumo non consente agli abbonati di recedere dal loro contratto

Infatti, non sussiste modifica delle condizioni contrattuali qualora le condizioni generali prevedano la possibilità di aumentare le tariffe in relazione ad un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico

Secondo la direttiva servizio universale¹, gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica hanno il diritto di recedere dal loro contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali.

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) è investito di una controversia tra un'associazione di consumatori austriaca (il Verein für Konsumenteninformation) e la A1 Telekom Austria, un fornitore di servizi di telecomunicazione in Austria. Secondo la predetta associazione, la A1 Telekom Austria avrebbe impiegato clausole illecite nei contratti conclusi con i consumatori. Le condizioni generali predisposte dalla A1 Telekom Austria prevedono, infatti, che gli abbonati non possano recedere dal loro contratto qualora le tariffe siano adeguate in base a un indice annuale oggettivo dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto austriaco di statistica (Statistik Österreich).

In tale contesto, l'Oberster Gerichtshof intende accertare se tale adeguamento tariffario costituisca una modifica delle condizioni contrattuali ai sensi della direttiva: circostanza che, in caso di risposta affermativa, conferirebbe agli abbonati il diritto di recedere dal loro contratto.

Con l'odierna sentenza, la Corte di giustizia risponde negativamente a tale domanda.

Secondo la Corte, il legislatore dell'Unione ha riconosciuto che le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica possono avere un interesse legittimo a modificare i prezzi e le tariffe dei loro servizi.

Essa osserva, inoltre, che la clausola controversa contenuta nelle condizioni generali predisposte dalla A1 Telekom Austria prevede un adeguamento delle tariffe in base a un indice annuale oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico.

Un adeguamento tariffario, come previsto dal contratto, che si basa su un metodo di indicizzazione chiaro, preciso e accessibile al pubblico e derivante da decisioni e meccanismi propri della sfera pubblica, non può porre gli utenti finali in una situazione contrattuale differente rispetto a quella che emerge dal contratto come determinato dalle condizioni generali che contengono la clausola in questione.

Conseguentemente, qualora una modifica delle tariffe venga così effettuata, essa non può essere qualificata come modifica delle condizioni contrattuali, ai sensi della direttiva.

¹ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L 337, pag. 11).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575